



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Rimborsi L.R. n.9/91 e s.m.i.. Marzo 2020.

IL DIRIGENTE APICALE

-Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.465/2017 con la quale su delega, si è incaricato il Direttore del Distretto ad adottare provvedimenti amministrativi mediante determinazioni dirigenziali in diverse materie tra cui le liquidazioni per rimborsi spese di viaggio e soggiorno a soggetti nefropatici cronici e trapiantati di organi;

- Visto l'art. 55 - Nefropatici cronici in trattamento dialitico - del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (L.E.A.) che recita: "Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome";

Lette le leggi regionali n.9/91, n.23/94 e n.14/2004 ed il regolamento di attuazione della ASL di Taranto approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i.;

- Vista la circolare prot.n. 24/1426/2 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 25/01/2002 recante indicazioni, anche in riferimento alla Legge Regionale 05/12/2001 n. 32, circa il rimborso spese di trasporto ai nefropatici in trattamento dialitico, la quale, testualmente specifica che "il comma 1, art.1 della L.R.9/91, prevede a favore dei nefropatici sottoposti al trattamento dialitico il rimborso da parte dell'ASL di residenza, delle spese di trasporto entro il limite previsto dai servizi pubblici", ed evidenzia come la Legge medesima, nonché le successive modifiche ed integrazioni, consenta alla ASL di autorizzare il paziente alla utilizzazione di autovettura privata o ad uso privato, solo qualora le condizioni di salute, attestate da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del Centro dialitico, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.1679/2018 istitutiva della ReNDiT ed in particolare il punto 7 lett.c;

- Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, e le disposizioni di carattere amministrativo in esso contenute, riferite alla verifica degli atti e procedimenti avviati ad istanza di parte ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i.;

- Visto che con la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. la ASL di Taranto ha rinunciato alla facoltà di cui all'art.1 c.1 bis, della L.R. N.9/91 e s.m.i.;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.592/2017 ad oggetto: "Ulteriori modifiche del Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella Provincia di Taranto in trattamento dialitico approvato con deliberazione n.1248 del 20.06.2016", che qui s'intende integralmente richiamata e riportata, e che ha chiarito che:

a) art. 1 "l'ASL di Taranto ritiene che, nel rapporto del paziente in trattamento dialitico, si debba privilegiare la relazione di tipo diretto, e che, pertanto, il ristoro delle spese sostenute per il trasporto debba essere corrisposto direttamente all'assistito.....ferma la facoltà di delegare un terzo alla riscossione", escludendo lo strumento della cessione del credito;

b) in caso di trasporto mediante autovettura ad uso privato è consentito il trasporto contemporaneo di un numero massimo di due pazienti, ma che in tal caso, il rimborso riconosciuto ad ogni assistito viene ridotto del 50%;

- Tenuto conto che in merito al punto b), con nota prot. n. 48003/2017 la Direzione Amministrativa ha comunicato di ritenere opportuno rinviare l'esecuzione delle modifiche apportate al regolamento medesimo (D.D.G. n.592/2017), ad una successiva comunicazione, contenente disposizioni operative, a tutt'oggi non pervenuta;

Vista la nota Regionale, prot. n. A00/151/9853 del 13.10.2016 che precisa quanto segue: "i rimborsi per i percorsi inferiori ai 2 km. non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del Centro di Dialisi (pubblico o privato accreditato/ovvero autorizzato), senza alcuna limitazione";

- Tenuto conto che è pervenuta anche una istanza di cui all'art. 2 della L.R. n.9/91 per il rimborso dovuto ai nefropatici cronici in trattamento di emodialisi domiciliare per il quale è corrisposto un contributo pari a € 51,65 mensili aggiornato all'indice ISTAT per trattamento di dialisi peritoneale certificata;

- Viste le istanze, e riscontrata con la Direzione amministrativa e distrettuale l'istruttoria delle stesse per il rimborso delle spese sostenute per i viaggi effettuati dai cittadini affetti da uremia cronica, residenti nell'ambito di questo Distretto Socio-Sanitario, corredate della prescritta attestazione sanitaria relativa alla necessità dell'uso del mezzo di trasporto diverso dal mezzo pubblico (mezzi diversi ed ambulanza);

- Considerato che la Direzione Distrettuale ed Amministrativa hanno preso atto: a) dei diversi verbali trasmessi dal Dirigente della Direzione Amministrativa dei Distretti Socio Sanitari che rilevano le criticità esposte in merito all'applicazione del regolamento vigente in materia; b) delle istanze pervenute ed istruite; c) dei motivi ostativi all'accoglimento di rimborso totale di n.1 istanza presentata dall'Associazione San Giuseppe Onlus, in quanto il domicilio comunicato non corrisponde ad una abitazione privata; e per questo sono stati richiesti chiarimenti;

- Tenuto conto del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratica legale, a mezzo e mail prot. N. 193950/2019, in merito ai controlli di cui all'art. 5.1 del regolamento vigente in materia;

- Visto l'elenco nominativo predisposto da questo Distretto Socio Sanitario (n.21 istanze/pazienti) nel quale sono riportati i dati personali, sensibili e contabili, dei nefropatici in carico al Distretto Unico, residenti nel Comune di Taranto e che hanno fatto richiesta di rimborso;

- Verificata e condivisa dalla Direzione Amministrativa e Distrettuale l'esito positivo dell'istruttoria per le istanze ammesse al rimborso;

- Considerato che vertendosi di rimborso non si applica la normativa europea sui ritardi delle transazioni commerciali, e che in ogni caso la responsabilità per il trasporto di persone grava esclusivamente sul vettore, ai sensi dell'art. 1681 c.c.;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs 196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 ;

- D E T E R M I N A -

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di aver preso atto dell'esito dell'istruttoria ed autorizzare il pagamento dei rimborsi spese di trasporto ai sensi della Legge Regionale n.9/91 e s.m.i. e del regolamento di attuazione adottato dalla ASL di Taranto con Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. ;

- di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di €7.829,05(settemilaottocentoventinove/05),= in favore dei beneficiari e/o terzi delegati alla riscossione, come specificato dal Ruolo giustificativo, sottoscritto dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore del Distretto che dichiarano l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento;

- che il predetto ruolo, generato e attribuito alla presente Determinazione Dirigenziale, in seguito all'avvenuta pubblicazione della stessa all'Albo pretorio, sarà trasmesso all'Area A.G.R.E.F. Assistiti, a mezzo posta elettronica, unitamente al file excel del ruolo medesimo, come disposto dall'Area finanziaria, nel rispetto della tutela della privacy Dlgs. N.196/2003 e s.m.i., per i successivi atti di competenza;

- che il ruolo di pagamento e la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo Distretto;

- che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;

- che la spesa pari ad €7.829,05(settemilaottocentoventinove/05) è da registrarsi sul conto di contabilità generale numero codice conto 706.130.0004001 denominato "Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti", dell'esercizio finanziario 2020 AUT 551 sub 3 DELI 2020 FIN-13-20 Esec S;
- di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;
- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

Il Direttore della Struttura certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel Bilancio 2020, ed attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.